

**COMUNE DI MONSUMMANO TERME**  
**(Provincia di Pistoia)**

\* \* \*

**REPERTORIO N. \_\_\_\_\_**

**OGGETTO : CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  
A SCOPO SOCIALIZZANTE.**

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno .....del mese di ....., in Monsummano Terme, nei locali della sede comunale sita in Piazza IV Novembre 75h, per la presente scrittura privata, da tenere a valere ad ogni effetto di legge,

sono presenti:

1) il **COMUNE DI MONSUMMANO TERME** con sede in Piazza IV Novembre 75/h, Codice Fiscale 81004760476 rappresentato dal Dirigente del Settore Front Office, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in esecuzione dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell'Art. 99 dello Statuto Comunale vigente e del Decreto Sindacale n. 25 del 10/07/2019, in seguito denominato anche “ Comune ”,

2) **L'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE** con sede in Monsummano Terme (PT), Via Mazzini 177, Codice fiscale 810045640472, costituita con Atto Notario Elio di Gloria di Monsummano Terme n. 17434 di Repertorio e n. 6453 di raccolta del 31 Marzo 1977, iscritta con Decreto Presidenziale n. 1227 del 04/10/1994 nella sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato al n. 59, iscritta all'Albo comunale delle Associazioni con determina N. 520 del 24.7.2001, rappresentata dal Presidente Sig.

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, come risulta dalla documentazione depositata agli atti di questa Amministrazione;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 4 /06/2020 è stato approvato il progetto “Trasporto Socializzante” per soggetti diversamente abili con gravi problemi di deambulazione;

- con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Dirigente del Settore Front- Office è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 Oggetto**

Il Comune di Monsummano Terme, come sopra rappresentato, affida all'Associazione Pubblica Assistenza Monsummanese, che come rappresentata, accetta la gestione del servizio di trasporto a scopo socializzante per soggetti diversamente abili con gravi problemi di deambulazione per il periodo di anni 3 (tre). Il COMUNE si impegna a fornire all' ASSOCIAZIONE i dati e le informazioni necessarie al corretto svolgimento del servizio.

### **Art. 2 Oneri a carico del Comune e dell' Associazione**

L'Associazione dovrà:

- essere dotata di automezzi appositamente attrezzati per il suddetto trasporto nelle forme di legge e regolarmente autorizzati dai competenti uffici.

- avere adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile, compresi tutti i terzi trasportati, secondo le normative vigenti in materia.

L'Associazione dovrà prevedere per il suddetto servizio che:

- la dotazione organica minima per il servizio su ciascun automezzo sia di n. 2 unità: un autista ed un accompagnatore, (salvo i casi in cui non è richiesta la presenza dell'accompagnatore);

- l'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione di guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi;

- l'accompagnatore dovrà curare con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi;

- la gestione di tutto il personale impegnato nel servizio dovrà essere a carico dell'Associazione

alla quale fanno carico quindi i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, in base alle normative vigenti. In tali oneri assicurativi, a carico dell'Associazione, dovranno essere compresi anche i trasportati.

Il Comune prima dell'inizio del servizio comunicherà all'Associazione i nominativi degli utenti che ne hanno fatto richiesta e rilascerà loro un tesserino con una somma predefinita che l'Associazione provvederà a scalare secondo i viaggi effettuati.

Nel caso di interruzione del servizio, dovuta a qualsiasi causa, l'Associazione è tenuta a darne immediata comunicazione alle famiglie.

### **Art. 3 Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dal 01/07/2020 e scade il 30/6/2023.

### **Art. 4 Rimborso a carico del comune**

Per i trasporti oggetto della presente convenzione, l'Ente verserà all'Associazione a titolo di contribuzione per gli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi, la somma di € 18.000,00 esente I.V.A. .

La liquidazione del compenso spettante all'Associazione sarà effettuata dall'Ente entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura da emettere al termine di ogni anno del servizio erogato, previa verifica dei servizi effettivamente richiesti dagli utenti e svolti dall' Associazione.

Gli importi presunti nel caso di svolgimento completo del servizio sono i seguenti:

- per i servizi svolti da luglio a dicembre 2020 € 3.000,00
- per i servizi svolti da da gennaio a dicembre 2021 € 6.000,00
- per i servizi svolti da da gennaio a dicembre 2022 € 6.000,00
- per i servizi svolti da da gennaio a giugno 2023 € 3.000,00

### **Art. 5 Risoluzione della convenzione**

La convenzione può essere risolta unilateralmente dal COMUNE nei seguenti casi:

- a) in caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione;
- b) nel caso di gravi inadempienze sulla realizzazione del servizio da parte dell'Associazione, tali da compromettere la funzionalità dello stesso;
- c) nel caso di non adempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la presente convenzione;
- d) nel caso di accertata e perdurante inadempienza e incompetenza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste;
- e) nel caso di cessione della presente convenzione senza la preventiva autorizzazione del Comune.

In tali casi il Comune ha facoltà di diffidare l'Associazione all'adempimento di quanto non realizzato entro un congruo termine.

Decorso inutilmente tale termine la convenzione si intenderà risolta.

#### **Art. 6 Spese**

Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131/86. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tabella allegato "B" del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 7 Divieto cessione Convenzione**

E' vietata la cessione della presente convenzione che vincola fin da ora le parti.

#### **Art. 8 Pantouflage**

L'Associazione dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, incarichi ad ex dipendenti del Comune di Monsummano Terme, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente medesimo nei loro confronti. L'Associazione dà

altresì atto, di essere consapevole che eventuali contratti conclusi e incarichi conferiti in violazione di quanto stabilito dal presente articolo ed in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, sono nulli e comporteranno il divieto per l'Associazione stessa, per i tre anni successivi al loro conferimento, di contrattare con le pubbliche amministrazioni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essa riferiti.

#### **Art. 9 Trattamento dati personali**

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi e GDPR (Regolamento UE 679/16) informa l'Associazione che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art. 10 Normativa Anticorruzione**

L'Associazione si impegna al rispetto delle disposizioni del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e del Codice di Comportamento del Comune di Monsummano Terme, debitamente trasmessi dall'ufficio responsabile del procedimento.

#### **Art.11 Finanziamento servizio**

I servizi di cui alla presente convenzione sono finanziati con fondi propri di bilancio.

#### **Art. 12 Foro competente**

In caso di controversia tra le parti sarà competente il Foro di Pistoia.

p. il Comune

p. L'ASSOCIAZIONE